



Consiglio Nazionale Forense



FONDAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

con l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica

III CONFERENZA EUROPEA

Etica professionale e responsabilità sociale dell'avvocato europeo

Roma, 15-16 novembre 2012

Consiglio Nazionale Forense

PALAZZO BONCOMPAGNI CORCOS

Via del Governo Vecchio n. 3

Marco Vianello, Avvocato a Venezia, componente del Comitato C.S.R. del C.C.B.E.
www.ticosoci.it - marcovianello@ticosoci.it

Mi unisco anch'io ai ringraziamenti alla Scuola Superiore dell'Avvocatura e al suo Vice-Presidente Avv. Alarico Mariani Marini per aver voluto quest'iniziativa e per avermi chiamato.

Grazie anche a Mr. Schiemann, che mi ha preceduto, per aver menzionato nella varie sfaccettature il tema della "diligence" degli Avvocati in modo così chiaro e comprensibile, così da creare anche continuità con quanto sto per dirvi.

Il Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa (CCBE¹), come ha già detto chi mi ha preceduto, rappresenta circa 1 milione di Avvocati europei attraverso i loro Consigli nazionali e le loro Associazioni maggiormente rappresentative, 11 futuri associati, nonché i Paesi osservatori.

Dall'istituzione del Comitato (allora gruppo di lavoro) sulla Responsabilità Sociale dell'Impresa del CCBE, più di dieci anni fa, la responsabilità dell'impresa è divenuta un argomento tipico delle operazioni aziendali nel panorama internazionale.

Nel 2003 il CCBE ha pubblicato le prime linee guida sulla Responsabilità Sociale dell'Impresa (RSI) e il ruolo della professione forense². Già nel 2003 il CCBE aveva individuato, infatti, la necessità di chiarire alcuni punti chiave, così come ha realizzato fin da allora che la RSI avrebbe avuto un impatto crescente sulla professione legale. Questa convinzione è stata rafforzata nel 2005 e poi nel 2008, quando ci si è accorti che le linee guida abbisognavano di essere aggiornate, vista la crescita dell'importanza della RSI, in uno con la consapevolezza del suo impatto sulla nostra professione.

Dati gli sviluppi importanti a livello internazionale, europeo e nazionale in materia di Responsabilità dell'Impresa una nuova edizione delle Linee Guida si è resa necessaria per rispecchiare lo stato dell'arte e la sua rilevanza per la nostra professione.

La stessa è, infatti, in fase di definizione e si conta di veder completata la sua prima parte entro i primi mesi del 2013³.

Ma cos'è la Responsabilità d'Impresa?

La Commissione Europea ha elaborato una nuova, sintetica definizione: "responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società" (COM(2011) 681 definitivo), contenuta nel documento pubblicato a fine 2011 su una "rinnovata strategia 2011-2014 dell'Unione per la Responsabilità Sociale dell'Impresa"⁴.

A questo punto, anche per non tediarvi oltremodo, con il suo consenso, ho preso a prestito dal Prof. Thomas Beschorner dell'Institute for Business Ethics dell'Università di St. Gallen nella Svizzera tedesca, un divertente video, che vorrei farVi vedere.

E' di questi giorni, peraltro, la notizia che questo importante istituto ha iniziato dei corsi di CR, purtroppo al momento solo in lingua tedesca, che pare diano una sorta di certificazione in tema di CR.

[VIDEO](#)⁵

¹ www.ccbe.org

² Tutte le edizioni della guida sono reperibili in http://www.ccbe.eu/index.php?id=94&id_comite=54&L=0

³ è prevista la votazione allo Standing Committee del CCBE a Vienna a febbraio 2013

⁴ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:IT:PDF>

⁵ http://www.youtube.com/watch?v=E0NkGtNU_9w&feature=plcp

Buon *business*, quindi, per una buona società. Oggi e domani.

All'origine del dibattito si parlava solo di "triple bottom line" (People, Planet, Profit), quali settori di "attenzione" sui quali le aziende avrebbero potuto e dovuto lavorare.

Come abbiamo sentito dire oggi, la Responsabilità d'Impresa è nata su base volontaria, ma ha avuto implicazioni di grande portata anche sulle decisioni giudiziarie, essendo stata ritenuta in alcuni casi una pattuizione vincolante tra le parti.

Erano gli anni 2002-2003 quando nel caso **Kasky contro Nike**, fu intrapresa una causa contro la Nike per pubblicità ingannevole ai sensi della legge statale californiana. Kasky asserì che l'informazione sugli impegni sociali della Nike era falsa e non rifletteva le cattive condizioni di lavoro nei suoi stabilimenti stranieri (ricordate il caso dell'impiego della manodopera minorile). Nike si difese in base al 1° emendamento della Costituzione degli U.S.A. sulla libertà di parola, ma il Tribunale decise nella sentenza di 1° grado contro la Nike, ritenendo che le sue dichiarazioni dovessero essere classificate come "commerciali" (e non politiche). Per cui tali messaggi pubblicitari sarebbero stati sottoposti ai livelli di verità più severi previsti dalla legge sulla pubblicità. Nel Giugno 2003 la Corte Suprema degli Stati Uniti rigettò per motivi formali l'azione con cui Nike stava cercando di riaffermare il diritto previsto dal 1° emendamento a un dibattito a suo dire libero e aperto.

Ma anche di recente (la causa è iniziata il 23 marzo 2012 avanti l'High Court a Londra) la **Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd** è stata citata da 35 villaggi nigeriani per due vaste perdite di petrolio a Bodo, nel delta del Niger⁶.

La causa sta evolvendo con varie schermaglie giuridiche preliminari (competenza, legittimazione attiva dei ricorrenti e altro), ma sullo sfondo vi è l'immagine ambientalista che la convenuta si è costruita, fin dalle prime pagine del proprio sito Internet con frasi come la seguente: "Dati ambientali e sociali. Abbiamo continuato a lavorare per migliorare la nostra performance ambientale in settori come l'uso delle emissioni, energia e acqua, travasi e sversamenti. Il nostro livello di sicurezza è forte e abbiamo continuato a sviluppare e mettere in atto misure volte a migliorare la nostra performance sociale".

La Corte, come in altri casi, potrebbe tener conto, infatti, dell'impegno preso con gli stakeholder sotto il profilo della promessa al pubblico e valutare, anche in conseguenza, le prove in ordine alle misure di prevenzione (l'inquinamento non è contestato).

Se è pur vero che le "dichiarazioni volontarie" cominciano a essere considerate "a effetto vincolante" può, comunque, apparire più tranquillizzante quanto hanno fatto alcuni Paesi quali la Francia: nel 2001, il Parlamento Francese ha approvato una legge che richiede la presentazione obbligatoria delle notizie sociali e ambientali nei rendiconti annuali e nei bilanci delle imprese. E' richiesto a tutte le società quotate nel "premier marchè" (quelle con la più ampia capitalizzazione) di compilare comunicazioni con indicatori sociali e ambientali, inclusi quelli relativi alle risorse umane, alla comunità e all'occupazione, ai livelli lavorativi e ai principi chiave per salute, sicurezza e ambiente.

⁶ <http://platformlondon.org/wp-content/uploads/2012/06/The-Bodo-Community-and-The-Shell-Petroleum-Development-Company-of-Nigeria-Ltd.pdf>

Ma la Francia oggi si è ulteriormente aggiornata e il 24 maggio 2012 ha approvato il decreto n° 557 che obbliga a una ancora maggiore trasparenza in materia sociale e ambientale le società.

Il 30 Luglio 2002, è stata approvata negli Stati Uniti la legge Sarbanes-Oxley, che ha imposto codici etici alle imprese, prescrivendo l'obbligo di fare report in base ai principi della Responsabilità Sociale delle Imprese.

La norma finale della Sezione 406 della legge Sarbanes-Oxley⁷ richiede a coloro che fanno i report, inclusi gli investitori privati stranieri, di rendere noto nei loro rapporti annuali se hanno adottato un codice etico scritto che si applichi all'amministratore delegato, al direttore amministrativo, al responsabile della contabilità, o a funzionari che abbiano incarichi simili.

L'Italia, pur non facendo menzione ai codici etici, ha dichiaratamente preso spunto da quella disciplina e con la legge 28 dicembre 2005 n. 262⁸, ha regolato le procedure del settore puntando a una maggiore trasparenza.

Ma anche altri Paesi europei si sono evoluti calcando le tracce della responsabilità d'impresa (Spagna, con la legge 4 marzo 2011; Germania con l'Action Plan CSR del 6 ottobre 2010; UK con vari atti legislativi in diversi settori e altre iniziative a livello volontaristico).

Nella edizione 2008 delle nostre linee guida (CCBE) si leggeva:

"Un'impresa dovrebbe essere consapevole del fatto che le violazioni del diritto e dei regolamenti possono condurre a ritenere i direttori personalmente responsabili degli illeciti commessi per conto della impresa e dei suoi dipendenti. Tale responsabilità può manifestarsi in forma di responsabilità civile o penale. Sebbene le norme differiscano a seconda degli ordinamenti, si sta facendo strada l'idea che i dirigenti possano essere ritenuti responsabili di non aver rispettato gli obblighi della RSI.

Anche la RSI viene sempre più considerata entro il contesto della *Corporate Governance* (CG). La CG e la RSI si basano su principi comuni:

uno studio della *European Confederation of Directors' Associations* (ecoDA) intitolato "*CSR: What's in for directors?*" riportava quanto segue:

"... ci sono diversi motivi per incoraggiare i dirigenti a considerare la RSI:

- poiché il consiglio di amministrazione deve tenere conto dell'etica e poiché la RSI prevede effetti delle decisioni su tutta l'organizzazione, il consiglio deve considerare la RSI;
- la RSI può aiutare i dirigenti a rispettare il dovere di vigilanza;
- considerare la responsabilità sociale consente di ridurre i rischi dell'impresa."

L'Italia in questo senso ha collaborato con una normativa, il D. Lgs. 231/2001, che prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (tutti i soggetti imprenditori in forma collettiva con unica esclusione degli enti pubblici non economici) quando le persone fisiche con responsabilità aziendale sono colpevoli di alcuni reati predefiniti (catalogo oggi particolarmente complesso, con reati che vanno dagli originari, quali corruzione e

⁷ Pub. L. 107-204, 116 Stat. 745 (2002): <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ204/pdf/PLAW-107publ204.pdf>

⁸ Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2005, n. 301, S.O.

concussione, ai delitti per infortuni nei luoghi di lavoro, nonché ai reati ambientali fino all'impiego di cittadini irregolari e in questi giorni, con la l. 6.11.2012 n. 190, anche il nuovo reato di "corruzione tra privati"⁹).

Detta normativa ancora forse non è stata del tutto metabolizzata dalle Procure italiane, tant'è che il 20 aprile 2012 il Ministero della Giustizia ha pubblicato una nota dalla quale risulta – tra l'altro – che nel decennio 2001-2011 solo 207 persone giuridiche sono state condannate per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Ambrose Gwinnett Bierce, scrittore statunitense deceduto ai primi del '900 diceva: "società per azioni: un ingegnoso stratagemma per ottenere un profitto individuale senza responsabilità individuale".

Ma qualcosa è cambiato.

Come noto, in ambito europeo la Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) non ha competenze specifiche in tema di "diritti sociali", se non in termini derivati in ambito di diritto del lavoro, ma la tutela dei diritti applicabili non l'ha dispensata da una lettura socialmente orientata dei diritti fondamentali.

E ciò facendole affermare che non solo si deve applicare il diritto interno, bensì va dato spazio a letture interpretative in conformità alla Convenzione, in una più ampia concezione di garanzia "globale dei diritti, che in quanto tali devono essere tutelati contro ogni Stato democratico che li violi"¹⁰.

La Convenzione EDU, come "strumento vivente" in continuo dinamismo, abbraccia, pertanto, tutte le discipline; con l'interpretazione dinamica del principio dei beni tutelati di cui all'art. 1 protocollo CEDU¹¹ e del divieto di discriminazione portato dall'art. 14

⁹ 24. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

24-bis. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

24-ter. Delitti di criminalità organizzata.

25. Concussione e corruzione.

25-bis. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio.

25-ter. Reati societari.

25-quater. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

25-quater. 1. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

25-quinquies. Delitti contro la personalità individuale.

25-sexies. Abusi di mercato.

25-septies. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

25-octies. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

25-novies. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

25-decies. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

25-undecies. Reati ambientali.

25-duodecies. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(i numeri corrispondono agli articoli del decreto e sono aggiornati all'ultimo reato introdotto – l'art. 25-duodecies – con il comma 1 dell'art 2 del D. Lgs. 16.7.2012, n. 109)

¹⁰ <http://www.duitbase.it/saggi/172-la-tutela-dei-diritti-sociali-in-europa-tra-corte-di-giustizia-e-corte-europea-dei-diritti-delluomo> (La tutela dei diritti sociali in Europa tra Corte di Giustizia e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, di Giovanni Romano e Luigi Serino, Pubblicato 21 Maggio 2012, in Diritti Umani in Italia, ISSN 2240-2861)

¹¹ Articolo 1 Protezione della proprietà

Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

CEDU¹² si è giunti a una tutela forte dei diritti sociali, “anche laddove non vi era un riferimento espresso: «essi sono stati interpretati come prolungamento, di ordine economico-sociale, della protezione di diritti fondamentali scritti nella stessa Convenzione»”.

In tema di diritto sindacale da principio, ma anche di diritto previdenziale e, per citare un caso italiano, in tema di contributi all’assistenza di disabili (CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - Sentenza 5 ottobre 2000 - Causa Mennitto c. Italia)¹³, la Corte si è espressa affermando il principio che “i diritti sociali e le prestazioni sociali riconosciute negli ordinamenti interni hanno anche rilevanza ai fini della qualificazione di «diritti ed obblighi civili» di cui all’art. 6 C.E.D.U.¹⁴”. La durata ragionevole è problema sociale, quindi, e l’Italia, nonostante tutto, ne è consapevole.

Ma gli Avvocati – ci siamo chiesti – come si inseriscono in questi ambiti, oltre a stare a fianco dei loro assistiti nella fase patologica, ovverosia nel consueto tradizionale passaggio del processo?

l’Avvocatura deve prendere coscienza del proprio ruolo nella società moderna, anticipare i tempi anziché rincorrerli, fare la “propria parte” attivamente, come ha espresso in modo illuminato il Presidente Alarico Mariani Marini, anticipando e introducendo la bellissima iniziativa di questa due giorni.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.

¹² Articolo 14 Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

¹³ http://www.giustamm.it/Copertine/corte/ceuropeadirum_2000-10-03.htm

¹⁴ Articolo 6 Diritto a un equo processo

1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:

- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.

Il CCBE ha, quindi, ipotizzato un ruolo quantomeno duplice della moderna Avvocatura europea (e oggi non più certamente “futuribile”, così come potevano apparire questi progetti agli albori del gruppo di lavoro CSR del CCBE):

- a) assumere il ruolo di promotori, quali consulenti qualificati, delle politiche di responsabilità d’impresa;
- b) fungere da esempio, adottando politiche di responsabilità all’interno dell’Avvocatura, quali Istituzioni e come studi professionali, fino ai singoli Avvocati.

Il CCBE vuole divenire stakeholder permanente delle Istituzioni, così come già avviene in altri settori, dove non si procede senza aver ascoltato l’opinione degli Avvocati europei rappresentati dal CCBE (per esempio in ambito di digitalizzazione della Giustizia europea, altro settore di cui mi occupo in quell’ambito).

L’Avvocatura, con l’occhio al processo e con l’abitudine al coordinamento degli esperti, è soprattutto soggetto privilegiato nei team di consulenza alle imprese per redigere codici etici (già in Italia previsti per esempio in seno ai protocolli ex D. Lgs. 231/2001), nonché in veri e propri percorsi di responsabilità sociale, accompagnando la clientela nel viatico di buone prassi che, come si è visto, giovano - oltre che alla propria coscienza - anche all’immagine e, quindi, al business.

Il rapporto privilegiato Avvocato-Cliente, inoltre, potrà solo favorire la consulenza anche in questi settori, senza trascurare che l’Avvocatura europea garantisce alla propria clientela un aggiornamento adeguato e costante; non si dimentichi, infatti, (come abbiamo già sentito da chi mi ha preceduto) che il codice di condotta degli Avvocati europei al canone 5.8 in tema di formazione permanente recita: “gli Avvocati devono mantenere e ampliare le loro conoscenze e competenze professionali, tenendo conto della dimensione europea della loro professione”¹⁵.

L’Avvocato, inoltre, spesso siede negli Organismi di Vigilanza (ODV) e potrà essere protagonista in analoghi organismi competenti in ambito di RSI (Audit).

Senza contare che le molte imprese che già adottano politiche di responsabilità d’impresa potrebbero pretendere dai loro fornitori (anche di servizi legali) analoghi impegni, come già avviene in molti casi tra aziende a qualità certificata.

Le Law Firm multinazionali già sono considerate vere e proprie imprese e spesso si comportano come tali, anche laddove cercano di sfruttare (legittimamente e per ragioni socialmente condivisibili) l’immagine di imprese socialmente responsabili.

Alcuni esempi che il Comitato CSR ha individuato:

1. Clifford Chance LLP¹⁶ (il 2 novembre 2012 ha annunciato le prime 5 organizzazioni non governative che beneficeranno nel prossimo futuro di contributi, anche in termini di servizi *pro bono*, da parte dello studio¹⁷).

¹⁵ Il Codice di condotta tradotto recentemente in italiano si trova in <http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/area-avvocati/codice-deontologico-forense.html> e in <http://www.ccbe.eu/index.php?id=32&L=0>

¹⁶ http://www.cliffordchance.com/about_us/corporate_responsibility.html

2. Freshfields Bruckhaus Deringer LLP (one business day of volunteering a year¹⁸); nella pagina del reporting questa Law Firm dà conto di aver conferito all'esterno un incarico per una sorta di controllo e supervisione. Lo "external CR advisory board" rende consigli su politiche di investimento e ambientali, fornendo opinioni indipendenti sulle performance in tema di CR.
3. Henry Davis York (con il loro motto "le grosse querce crescono da piccole ghiande"¹⁹), dal 2008 pubblica una relazione dettagliata che fornisce notizie trasparenti circa le iniziative svolte in tema di sostenibilità (secondo gli elevati standard del "AA1000 accountability standard") e rende disponibile un programma per l'anno seguente (si da consentire ai clienti, attuali e potenziali, di operare scelte consapevoli).

Ma anche NCTM con le sue pratiche di RSI perseguite da qualche anno in ambito di contributi a giovani legali al fine di favorire l'integrazione paneuropea, ma anche donando per finalità umanitarie e, infine, utilizzando risorse aziendali per cause *pro bono*.

Di recente personalmente ho realizzato che il solo utilizzo di un sito Internet, anche da parte dei visitatori, crea un consumo di CO₂ piuttosto rilevante (si pensi ai server e ai client che lavorano per connettersi e per memorizzare). Vi sono, quindi, organizzazioni in grado di contribuire a compensare dette emissioni con l'aiuto alla crescita di foreste: in cambio di un contributo in denaro viene rilasciato un certificato che può essere pubblicizzato nel sito Internet generatore delle suddette emissioni, attestante l'operazione a "costo ecologico zero".

Ma in realtà moltissimi Avvocati ogni anno svolgono volontariamente alcune attività *pro bono*. E' un aspetto di cui si deve prendere coscienza (a livello interno e sociale) e principio che certamente va valorizzato nella comunicazione (soprattutto istituzionale) in tema di RSI.

L'auspicio è che si crei da un lato una sensibilizzazione dall'interno dell'Avvocatura verso comportamenti più responsabili, da trasmettere anche alla propria clientela, ma dall'altro, dalla parte pubblica, si giunga a considerare l'Avvocatura un soggetto collettivo fondamentalmente integrato nel sistema sociale, capace di dare l'esempio e stimolare, indispensabile per il buon funzionamento della Giustizia, ma anche un buon consulente.

I principi di riservatezza Avvocato-Cliente certamente creano un forte privilegio, anche se i patti dovranno essere chiari in ambito di audit, seppure su base volontaria: l'Avvocato non dev'essere disponibile ad abdicare al ruolo di supervisore imparziale, dove richiesto, così come deve garantire standard di qualità elevati per sé e per i servizi prodotti. E anche Istituzioni e Organismi forensi dovranno fare la loro parte.

La Scuola Superiore dell'Avvocatura, nel suo ambito, sta puntando nella direzione che si auspicava, sensibilizzando gli Avvocati e facendo comprendere loro che questo è uno dei

¹⁷

http://www.cliffordchance.com/news/news/2012/11/clifford_chance_selectsfirst5organisationstobenefitfromthefirmse.html

¹⁸ <http://www.freshfields.com/aboutus/csr/>

¹⁹ <http://www.hdy.com.au/Media/docs/HDY002%20Sustainability%20Report%202011-228bb35b-495e-47c4-8b2f-6bd85f31aaf6-0.pdf>

settori di attività che questa volta non dobbiamo lasciarci scappare. Ciò naturalmente compatibilmente con la crisi economica, che ha contratto ogni spesa dei nostri Clienti. Ma intanto dobbiamo essere preparati e in prima linea, anche in termini di visibilità.

Il Consiglio Nazionale Forense mi risulta che stia prendendo seriamente in considerazione di procedere verso l'adozione di standard di responsabilità sociale da un lato e per l'inserimento di questo argomento nei futuri progetti formativi.

Si potrebbe per esempio iniziare dal bilancio sociale, così come già nel 2008 ha fatto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona.

Ciò assieme a un'azione di comunicazione, cioè su un vero e proprio "marketing dell'Avvocatura" (cosa che so essere iniziata tramite alcuni professionisti del settore comunicazione), potrà portare a un reale salto di qualità.

E anche qui non occorre inventare nulla. Si pensi che i Notai in Francia anni addietro, dopo aver raggiunto la consapevolezza della scarsa considerazione sociale del loro ruolo, avevano investito in una efficace comunicazione, ricevendone dei risultati positivi.

Di recente l'iniziativa si è ripetuta e nel 2006 è stata mandata in onda alla televisione francese una mini serie televisiva dal titolo "T'as pas 1 minute?" (che tradotto significa "Hai un minuto?"). La durata era, appunto, di un minuto, ma la fascia oraria dell'ora di cena ha favorito una buona diffusione della conoscenza di quella professione, soprattutto tra i giovani, consentendo loro di prenderne confidenza.

E' intervenuto anche l'affiancamento con ulteriori comunicazioni, da Internet agli sms fino a canali di stampa dedicati agli studenti.

Nel 2007, sempre in Francia, il Consiglio Superiore del Notariato ha finanziato una campagna itinerante, che ha toccato 28 città, con il risultato finale di un migliore apprezzamento sociale del ruolo e della figura del Notaio. Il Belgio ha fatto seguito con iniziative analoghe nel 2008.

Penso che anche gli Avvocati italiani possano farcela e ciò che si sta facendo in queste aule ne è testimonianza.

Credo sia davvero un buon inizio!

Non ci resta che procedere su questa buona, buonissima strada!